

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** G12799 **del** 02/11/2020

**Proposta n.** 16550 **del** 29/10/2020

**Oggetto:**

Rettifica alla determinazione n. G07905 del 06/07/2020 riferita al rinnovo autorizzazione e modifica non sostanziale FE.RO.M S.r.l. - impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla Determinazione n. A3766 del 27/10/2008 e s.m.i. – sito in via Appia Nuova n. 5 – 00043 Ciampino (RM)

OGGETTO: Rettifica alla determinazione n. G07905 del 06/07/2020 riferita al rinnovo autorizzazione e modifica non sostanziale FE.RO.M S.r.l. - impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla Determinazione n. A3766 del 27/10/2008 e s.m.i. – sito in via Appia Nuova n. 5 – 00043 Ciampino (RM)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI  
E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'atto di organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: *“Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”*;

VISTA la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

VISTA la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTE le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, che modifica la succitata direttiva 2008/98/CE;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., recante: *“Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato”*;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998, recante: *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”*;

VISTO il D.M. 12 giugno 2003, n. 185 e ss.mm.ii., relativo a: *“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”*;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante: *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 recante le: *“Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005”*;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l'approvazione del: *“Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: *“Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria”*;

VISTA la D.C.R. del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., relativa a: *“Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)”*;

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”* (“Prime linee guida regionali”);

VISTA la D.G.R. del Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, e ss.mm.ii. relativa a: "*Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005*". Revoca D.G.R. n. 4100/99";

VISTA la circolare n. 0001121, del 21/01/2019, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante: "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. A3766 del 27/10/2008 e s.m.i., avente ad oggetto: FE.RO.M S.r.l. – Autorizzazione – ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ex L.R. n. 27 del 09.07.1998 relativa all'impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in via Appia Nuova km 17,200 – 00043 Ciampino (RM);

VISTA l'istanza di rinnovo e modifica non sostanziale del 02/03/2018 ed acquisita al prot. regionale n. 132190 del 09/03/2018 - della predetta D.D. n. A3766 del 27/10/2008, e ss.mm.ii. della FE.RO.M S.r.l. - P.IVA e C.F. 01373361003, con sede legale ed impianto in Roma, via dell'Almone, 1 – 00179 Roma;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla suddetta istanza;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 14, della L.R. 27/98, e s.m.i., per modifica non sostanziale, deve intendersi l'incremento, nella misura del 10%, della capacità di trattamento dei rifiuti, ovvero qualora le discariche o gli impianti, smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità delle discariche o degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO, altresì, che, le succitate "*Prime linee guida regionali*", contengono tra i casi di modifica non sostanziale le seguenti ulteriori fattispecie:

- la richiesta di codici di rifiuto aventi caratteristiche merceologiche similari a quelli già trattati purché tale richiesta non comporti incrementi nelle quantità di rifiuti trattati o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti ovvero la richiesta non comporti variazioni alle quantità già autorizzate divise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- la richiesta di variazione delle quantità per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata;
- la richiesta di variazione delle quantità per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata;

VERIFICATO che, le suddette modifiche proposte dalla FE.RO.M S.r.l. non ricadono nelle sopra riportate fattispecie individuate ai sensi della L.R. 27/98, e ss.mm.ii., bensì, al contrario, ricadono nella casistica prevista dalle summenzionate "*Prime linee guida regionali*";

CONSIDERATO l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari della Regione Lazio il giorno 10 ottobre 2019 - opportunamente convocato ai sensi del punto 3.2.2 della DGR 239/2009 - presso l'impianto sito in Roma, via Appia Nuova, n 5 – 00043 Ciampino (RM) – si è disposto che la società FE.RO.M S.r.l. si attivi per l'ottenimento dell'aggiornamento dell'autorizzazione delle acque di prima pioggia, come da autorizzazione n.1 rilasciata dal Comune di Ciampino (RM) in data 10/01/2020;

DATO ATTO che la Società FE.RO.M S.r.l. ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie previste per le modifiche non sostanziali, ai sensi della D.G.R. 865, del 09/12/2014, come certificato dalla quietanza di pagamento del 01/03/2018;

DATO ATTO che la Società FE.RO.M S.r.l. ha provveduto al prolungamento delle garanzie finanziarie fino al 30/04/2023 come da documentazione agli atti, per i rischi derivanti dalle attività autorizzate, ai sensi della D.G.R. 755/2008, e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Società FE.RO.M S.r.l. ha provveduto a fornire tutta la documentazione attestante le autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia;

RITENUTO, pertanto, di rilasciare il presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ed approvazione delle modifiche non sostanziali in oggetto, richiamando al contempo i contenuti già autorizzati, nella su menzionata determinazione dirigenziale n. A3766 del 27/10/2008 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione regionale n. G07905 del 06/07/2020;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale nella determinazione n. G07905 del 06/07/2020, di rinnovo autorizzazione e modifica non sostanziale della FE.RO.M S.r.l. di cui alla Determinazione n. A3766 del 27/10/2008 e s.m.i., per l'impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in via Appia Nuova km 17,200 - 00043 Ciampino (RM), è stato riportato l'indirizzo della FE.RO.M S.r.l. errato di via dell'Almone, 1 - 00179 Roma anziché quello corretto di via Appia Nuova n. 5 - 00043 Ciampino (RM);

PRESO ATTO che nella stessa determinazione non è stato esplicitato che l'impianto è tuttora in esercizio in base all'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 avendo presentato la Società l'istanza di rinnovo precedentemente alla data di scadenza e che il rinnovo dell'autorizzazione è espresso ai sensi dell'art. 208 fino alla data del 27 ottobre 2028;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere alla parziale modifica della Determinazione n. G07905 del 06/07/2020 dell'indirizzo errato della FE.RO.M S.r.l. di via dell'Almone, 1 - 00179 Roma con quello corretto di via Appia Nuova n. 5 - 00043 Ciampino (RM) oltre ad esplicitare che l'impianto è tuttora in esercizio in base all'art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/2006 avendo presentato la Società l'istanza di rinnovo precedentemente alla data di scadenza e che il rinnovo dell'autorizzazione è espresso ai sensi dell'art. 208 fino alla data del 27 ottobre 2028;

STABILITO che, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, il contenuto della determinazione n. G07905 del 06/07/2020 si intende confermato;

#### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono riportate:

- procedere alla parziale modifica della Determinazione n. G07905 del 06/07/2020 dell'indirizzo errato della FE.RO.M S.r.l. di via dell'Almone, 1 - 00179 Roma con quello corretto di via Appia Nuova n. 5 - 00043 Ciampino (RM) ed integrare l'esplicitazione che l'impianto è tuttora in esercizio in base all'art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/2006 avendo presentato la Società l'istanza di rinnovo precedentemente alla data di scadenza e che il rinnovo dell'autorizzazione è espresso ai sensi dell'art. 208 fino alla data del 27 ottobre 2028;
- di precisare che la polizza già in essere con scadenza al 30 aprile 2023 dovrà essere prorogata al 30 aprile 2030
- che, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, il contenuto della determinazione regionale n. G07905 del 06/07/2020 si intende confermato;

- di disporre che, il presente provvedimento sia pubblicata sul BURL, nonché sull'apposita sezione del portale web della Regione Lazio;
- di disporre che, il presente provvedimento sia trasmesso, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alla FE.RO.M S.r.l., nonché ai seguenti enti: Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, ASL territorialmente competente, e, ai sensi dell'art. 208, comma 17-bis, del D.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., al Catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189, del medesimo D.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;
- di prevedere che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

IL DIRETTORE

Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)